



COMUNE DI CRISSOLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.44

OGGETTO:

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA QUESTO ENTE AL 31/12/2024. DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventicinque addì cinque del mese di novembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, secondo le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e secondo quanto disposto dal Decreto del Sindaco n. 1/2020 del 24 marzo 2020, vennero convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Fabrizio RE - Presidente	Sì
2. PEROTTI Aldo - Consigliere	Sì
3. OMBRELLO Massimo - Consigliere	Sì
4. COLOMBA Costanzo - Consigliere	Sì
5. BESSONE Nicola - Consigliere	Giust.
6. MAGGI Cristina Agnese - Consigliere	Sì
7. CHIRI Giada - Consigliere	Sì
8. BASILE Federico - Consigliere	Sì
9. BENNA Umberto - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	2

Risultano assenti giustificati: BENNA Umberto e BESSONE Nicola.

Presenti in collegamento telematico:

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Giorgio MUSSO, il Signor Fabrizio RE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Vista la Deliberazione del C.C. n. 38/2018 ad oggetto "Individuazione del gruppo amministrazione pubblica e del gruppo di consolidamento propedeutico all'approvazione del bilancio consolidato ed allegati di cui all'art. 233 bis, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 – annualità 2018 – bilancio consolidato esercizio 2017 – Rinvio", con la quale venivano confermate le partecipazioni detenute dall'Ente con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, come da schede rimaste invariate dal piano 2017 e comunicate nel 2017 alla CdC e MEF, schede conformi ai modelli approvati con deliberazione della Corte dei Conti n. 19 del 19 luglio 2017 provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

Ribadito che a norma dell'art. 24, commi 1 e 3 del D.Lgs. 175/2016 il provvedimento di ricognizione straordinaria è stato trasmesso alla sez. Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società" prevista dall'art. 15 del T.U.S.P. e istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;

Dato Atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre di ogni anno alla ricognizione delle partecipazioni detenute dall'ente;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. – 4, c. 2, T.U.S.P.;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.)

Tenuto Conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;

non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

previste dall'art. 3) 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto Conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente

Rilevato che le norme riguardanti la razionalizzazione delle partecipazioni societarie si riferiscono esclusivamente alle forme societarie, con esclusione, quindi, di associazioni e fondazioni, disciplinate dagli artt. 14 e ss. del Codice Civile, se non limitatamente al divieto di cui all'art.6 comma 4 del D.L. 95/2012 di acquisizione a titolo oneroso di servizi di qualsiasi tipo, se non con procedure previste dalle normative nazionali in attuazione di quelle comunitarie;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c. 1, T.U.S.P.;

Dato Atto che all'esito della ricognizione effettuata, le seguenti società, la cui partecipazione del Comune di Crissolo è resa pubblica ai sensi dell'art.22 comma 1 lett.b) e commi 2 e 3 del D.Lgs.33/2013 (cd.decreto trasparenza) sono:

Società di capitali	Codice fiscale	Misura partecipazione diretta comune	Misura partecipazione indiretta	% partecipaz. pubblica	Considerazioni di rilevanza	Consolidamento (si/no)
ACDA S.p.A.	02468770041	0.02	-----	100 %	Quota partecipazione inferiore al 1%	NO

che provvede alla gestione del servizio idrico integrato . Il servizio idrico integrato costituisce un servizio pubblico locale disciplinato originariamente dalla legge n.36/1994 e ss.mm.ii. ed oggi dal D.Lgs. n.152/2006, dalla normativa regionale di dettaglio ed in parte dall'art.23 bis del D.L. 112/2008; la disciplina speciale della materia prevede l'affidamento mediante gara da parte dell'autorità d'ambito, e consente la sopravvivenza transitoria delle attuali gestioni (comma 8 articolo 23 bis del D.L. n.112/2008 convertito in legge n.133/2008), in attesa dell'attuazione della riforma;

nonché la partecipazione nei seguenti consorzi, fondazioni ed enti diversi:

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE	% partecipazione comune	% partecipaz. pubblica	Considerazioni di rilevanza	Consolidamento (si/no)
Consorzio Monviso Solidale	ente strumentale del Comune, ai sensi dell'art. 11- <i>bis</i> del d.Lgs. n. 118/2011	0.1	100 %	Quota partecipazione inferiore al 1%	NO
Consorzio Servizi Ecologia Ambiente	ente strumentale del Comune, ai sensi dell'art. 11- <i>bis</i> del d.Lgs. n. 118/2011	0.24	100 %	Quota partecipazione inferiore al 1%	NO

Dato Atto che non consta che questa Amministrazione sia partecipe di altre società che, a tenore delle predette disposizioni di legge, svolgano attività di natura strumentale soggette ad obbligo di dismissione;

Verificato che in base a quanto sopra indicato e richiamato, non sussistono motivazioni per l'alienazione di partecipazioni dirette e che l'Ente non è titolare di partecipazioni indirette;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Considerato che la decisione di confermare le partecipazioni in essere non richiede il parere obbligatorio del revisore ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 267/2000 non comportando razionalizzazione, alienazione, messa in liquidazione, fusione o soppressione delle partecipate;

Dato Atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267; visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano:

DELIBERA

Di richiamare la su estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI PRENDERE ATTO che le partecipazioni societarie del Comune di Crissolo sono quelle sopramenzionate;

DI DARE ATTO CHE, a seguito della ricognizione in ordine agli eventuali obblighi di dismissione di società strumentali, non vi sono, per le ragioni ed i motivi tutti diffusamente e per esteso indicati in premessa e che qui si intendono richiamati, società interessate dalla dismissione;

DI NON PROCEDERE, pertanto, all'alienazione di partecipazioni in quanto tutte strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, per accertata urgenza con votazione unanime resa in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto nelle forme di legge.

Successivamente,

data l'urgenza di provvedere,

con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, si dichiara la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - comma 4 - del d.lgs. N. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Fabrizio RE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
MUSSO GIORGIO